

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017, N. 40, CONCERNENTE ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

VISTO l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "*Istituzione del servizio civile nazionale*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "promozione culturale" sono inserite le seguenti: ", paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e dopo le parole "Consulta nazionale per il servizio civile universale" le parole: "e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole "esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;" sono sostituite dalle seguenti: "si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole "una più ampia rappresentatività" sono sostituite dalle seguenti: "un più ampio coinvolgimento" e le parole "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni,

eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "esiti delle valutazioni" sono aggiunte le seguenti: ", con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità".

ART. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "impegno settimanale" la parola "complessivo" è soppressa e dopo le parole "venticinque ore," sono inserite le seguenti: "articolato su cinque o sei giorni".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee."

ART. 11

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato.
2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da " , senza la costituzione" a " n. 77 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: ". Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40".

ART. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 40 del 2017 è volto a superare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto nei ricorsi proposti innanzi alla Corte Costituzionale in ordine ad alcune disposizioni del citato decreto n. 40 del 2017. Inoltre l'intervento normativo mira a rendere più chiare alcune disposizioni, che potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi, nonché a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema, quali la Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, specificando che, nell'ambito del settore "*educazione e promozione culturale e dello sport*", rientra anche l'educazione e promozione paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale. Ciò al fine di consentire la realizzazione di programmi di intervento e/o di progetti in aree che, in questi ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo considerevole.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, riconoscendo alle Regioni - che sono coinvolte nella programmazione del servizio civile universale attraverso la partecipazione alla predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali - un ruolo più rilevante nella fase di approvazione dei medesimi Piani, al fine di superare i sopraevidenziati conflitti innanzi alla Corte Costituzionale. In particolare la disposizione prevede che, prima dell'approvazione dei Piani, debba essere acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La previsione di una "intesa" con le Regioni, al posto del parere, assicura alle stesse che gli interventi da realizzare corrispondano ai fabbisogni manifestati in fase di predisposizione dei Piani. In caso non si raggiunga un'intesa, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può provvedere con deliberazione motivata.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, per il necessario coordinamento con la disposizione dettata dall'articolo 2 del presente schema di decreto. Difatti l'articolo 2 prevede, prima dell'approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, il riferimento al parere contenuto alla lettera a), comma 1, del citato articolo 7, deve essere sostituito con la previsione dell'intesa.

L'articolo 4 è volto a modificare l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo la sostituzione del termine "*rappresentatività*" con "*coinvolgimento*", che appare più adeguato in relazione alla costituzione di reti tra gli enti di servizio civile universale ed altri soggetti pubblici o privati.

L'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, rendendo più chiare le modalità di elezione dei quattro membri della rappresentanza nazionale degli operatori volontari. La nuova disposizione, al fine di assicurare che ogni membro della rappresentanza sia espressione della totalità dei volontari, chiarisce che i rappresentanti nazionali di ciascuna macroarea territoriale (macroarea delle regioni del nord e delle province autonome, macroaree delle

regioni del sud, del centro e dei Paesi esteri) sono eletti da tutti i delegati degli operatori volontari (delle regioni, delle province e dell'estero), e non dai delegati della singola macroarea.

A tale riguardo si specifica che le macroaree sono composte come di seguito indicato:

- macroarea del nord: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano;
- macroarea del centro: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise;
- macroarea del sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
- macroarea estero: tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile.

La medesima disposizione, inoltre, chiarisce che ogni anno vengono eletti due dei quattro componenti la Rappresentanza nazionale, al fine di evitare il simultaneo rinnovo di tutti i componenti, che inciderebbe negativamente sulla funzionalità dell'organismo. In fase di prima attuazione, la rappresentanza nazionale sarà composta da due membri già in carica, in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017, e da due membri, che sostituiscono due dimissionari, eletti dai volontari, avviati al servizio con il bando di selezione per l'anno 2017, con le procedure già indette sulla base della normativa attualmente in vigore. Si tratta dei rappresentanti della macroarea delle regioni del centro e della macroarea dei Paesi esteri. A seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al presente decreto, si procederà all'avvio delle procedure di elezione degli altri due componenti, in rappresentanza delle macroaree delle regioni del nord e del sud, che saranno eletti dai volontari avviati al servizio con il bando di selezione relativo all'anno 2018. Ciò consentirà di completare la composizione dell'organismo e di rispettare l'alternanza annuale prevista dalla disposizione introdotta dal presente decreto.

In relazione alla rappresentanza regionale, il citato articolo 5 modifica la durata in carica dei membri della stessa, che corrisponde ad un anno - durata massima del servizio civile universale - e non a due anni come indicato nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017 .

L'articolo 6 reca una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sostituendo il comma 2. In particolare la disposizione prevede una integrazione della composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale, al fine di riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i soggetti di cui all'articolo 8, lettera i) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'articolo 7 inserisce due ulteriori commi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, l'uno è volto a fissare il termine di dodici mesi - decorrente dall'entrata in vigore della disposizione - quale data di cessazione di efficacia dell'iscrizione degli enti ai previgenti albi, l'altro è finalizzato a chiarire che sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.

L'articolo 8 integra l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo che alle procedure di selezione dei giovani, curate dagli enti di servizio civile, sia garantita la massima pubblicità. In tal modo sono state accolte le molteplici doglianze espresse negli ultimi tempi dai giovani in merito alla scarsa pubblicità data a dette procedure.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, volta a chiarire che l'impegno settimanale di venticinque ore degli operatori volontari debba essere distribuito sull'intero arco della settimana, al fine di assicurare l'efficace realizzazione degli interventi.

L'articolo 10 reca una modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 dettando una disposizione volta a specificare che nel documento di programmazione finanziaria, sono

individuate, tra le altre, le risorse necessarie per lo svolgimento del procedimento elettorale della rappresentanza degli operatori volontari e delle relative Assemblee, con invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono comunque imputati al Fondo nazionale per il servizio civile previsto al medesimo articolo 24.

L'articolo 11, abroga il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e lo sostituisce con una previsione che consente una migliore leggibilità delle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, che contengono un rinvio al servizio civile. In particolare la disposizione chiarisce che il rapporto del personale volontario, impiegato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro e che soltanto il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello dei volontari del servizio civile universale, di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018 e successivamente è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della citata legge n. 106 del 2016, alla Conferenza Unificata e alle competenti commissioni parlamentari.

La Conferenza Unificata ha espresso, nella seduta dell' 8 marzo 2018, parere favorevole con alcune raccomandazioni.

Le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia e per i profili finanziari, non hanno espresso il parere entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge delega n. 106 del 2016 (decorrente dal 2 marzo 2018, data di trasmissione e assegnazione alle Commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo); essendo decorso il termine per l'espressione dei pareri, lo schema di decreto può essere sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei ministri.

A seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, è stata introdotta una modifica al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, contenuta nell'articolo 7 dello schema di decreto, al fine di recepire la raccomandazione di individuare un termine ultimo per far transitare nell'albo di servizio civile universale gli enti già iscritti nei previgenti albi di servizio civile nazionale. La raccomandazione è stata accolta nel senso di fissare il termine di cessazione di efficacia dell'iscrizione degli enti ai previgenti albi, in ragione della circostanza che non sussistono vincoli temporali per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale. Inoltre, nell'ambito della disciplina del periodo transitorio, si è chiarito che sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.

Le altre due raccomandazioni proposte dalla Conferenza Unificata - finalizzate rispettivamente ad attribuire un ruolo più significativo alle regioni e province autonome nella programmazione del servizio civile universale ed a specificare che l'esenzione tributaria dell'assegno di servizio civile è volta a tutelare anche i giovani fiscalmente a carico dei genitori o del coniuge - non sono state accolte.

In particolare, la prima non è stata accolta in quanto il presente provvedimento, nella sostanza, già prevede specifici meccanismi che assicurano alle regioni e alle province autonome un maggiore coinvolgimento nel sistema del servizio civile universale rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 40 del 2017. Infatti nella fase di programmazione è previsto il ricorso allo strumento

dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito della Consulta nazionale per il servizio civile universale una più ampia partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

La seconda raccomandazione non è stata accolta atteso che il combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 106 del 2016 e dell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017 - che esclude l'assegno di servizio civile da "ogni" imposizione tributaria - non può che essere letto nel senso che detto assegno non costituisce reddito imponibile per il percipiente ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti dalla legge per essere considerati soggetti tributari fiscalmente a carico.